



Ai gentili clienti e Loro Sedi

Dal 15 ottobre obbligo di Green pass nei luoghi di lavoro: le modalità di verifica nel nuovo DPCM

1

Dal 15 ottobre obbligo di Green pass nei luoghi di lavoro: le modalità di verifica nel nuovo DPCM



A decorrere dal prossimo 15 ottobre 2021, il possesso del Green pass diverrà obbligatorio per l'accesso a tutti i luoghi di lavoro. Questo è quanto statuito dalle disposizioni di cui al D.L. 21 settembre 2021, n. 127, recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening".

Il provvedimento, che interesserà tutti i lavoratori, dal settore pubblico al comparto privato, inclusi i lavoratori autonomi e i professionisti, rappresenta una misura volta a garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus Covid-19, nonché a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in questa fase di ripresa delle attività.


Ieri sera, a pochi giorni dall'effettiva operatività dei nuovi controlli, il Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro della Salute, il Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha firmato un ulteriore D.P.C.M. volto a definire le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo. Il decreto interviene per fornire ai datori di lavoro pubblici e privati gli strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni.



Certificazioni Verdi valide	<p>La generazione delle Certificazioni avviene in corrispondenza dei seguenti eventi:</p> <ol style="list-style-type: none">la somministrazione del vaccino contro il virus SARS-CoV-2;l'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare al virus SARS-CoV-2 con esito negativo;l'avvenuta guarigione da Covid-19 attestata da una struttura sanitaria afferente ai Servizi Sanitari Regionali, da un medico di medicina generale, da un pediatra di libera scelta, da un medico USMAF o SASN. <p>Le Certificazioni Verdi Covid-19 sono identificate attraverso un codice univoco alfanumerico.</p> <p>In attesa della piena operatività della nuova piattaforma i soggetti potranno avvalersi anche dei documenti rilasciati in formato cartaceo.</p>
------------------------------------	---



Ambito di applicazione per il settore privato	<p>L'articolo 3 del D.L. 21 settembre 2021, n. 127, rubricato "Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo privato", invece, in modifica delle disposizioni di cui al D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, prevede che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2:</p> <ul style="list-style-type: none">• a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato;• a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei predetti luoghi, anche sulla base di contratti esterni; <p>sia fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19.</p> <p>Pertanto la prima condizione posta dall'art. 3 del D.L. n. 127/2021 è quella attinente ad un precetto posto a carico dei lavoratori per poter accedere ai luoghi di lavoro e non osservarlo può comportare sanzioni prima amministrative e poi disciplinari (art. 3, comma 8 e comma 9, D.L. n. 127/2021).</p> <p> Attenzione</p> <p>La previsione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.</p>
Ambito di applicazione per il settore pubblico	<p>Quanto all'ambito pubblico, nell'integrare le disposizioni già contenute nel D.L. n. 52/2021 convertito in Legge n. 87/2021, il D.L. n. 127/2021 prevede l'obbligo della certificazione verde:</p> <ul style="list-style-type: none">• dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, nei confronti del personale di tutte le Amministrazioni pubbliche e delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale. <p> Attenzione</p> <p>La disposizione:</p> <ul style="list-style-type: none">- si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui sopra, anche sulla base di contratti esterni;- non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. <ul style="list-style-type: none">• dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, nei confronti dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, degli avvocati e procuratori dello Stato, dei componenti delle commissioni tributarie.



Verifica delle Certificazioni Verdi Covid-19 emesse dalla piattaforma nazionale DGC	<p>Viene introdotta dal nuovo D.P.C.M. una piattaforma nazionale denominata <i>digital green certificate</i> (Piattaforma nazionale-DGC) utile all'emissione e validazione delle certificazioni verdi Covid-19. Il sistema informativo nazionale prevede il rilascio, la verifica e l'accettazione di Certificazioni Covid-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo.</p> <p>Sono deputati alla verifica delle Certificazioni Verdi i datori di lavoro pubblici o privati, e loro delegati, con riferimento al personale e ai soggetti terzi che accedono al luogo di lavoro per ragioni diverse dalla semplice fruizione dei servizi all'utenza e i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria o i loro delegati relativamente ai magistrati.</p> <p> Attenzione</p> <p>I soggetti delegati sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.</p> <p>L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma. Tuttavia, questi deve dimostrare la propria identità personale, a richiesta dei verificatori, mediante l'esibizione di un documento d'identità.</p> <p>Al fine di assicurare il più efficace processo di verifica delle Certificazioni Verdi, il Ministero della Salute rende disponibili specifiche funzionalità che consentono una verifica automatizzata del Green pass del personale.</p>
Interoperabilità nazionale ed europea	<p>Ai fini della interoperabilità nazionale ed europea delle certificazioni verdi Covid-19, emesse dalla Piattaforma nazionale DGC, la stessa dispone di un'infrastruttura a chiave pubblica per l'apposizione del sigillo elettronico qualificato sulle certificazioni. Ne deriva che anche gli italiani che si sono sottoposti a vaccinazione all'estero potranno validamente esibire la propria Certificazione Verde.</p> <p>Il sistema TS acquisisce tramite apposito modulo online, reso disponibile sul portale nazionale della Piattaforma-DGC, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate all'estero dai cittadini italiani e dai loro familiari conviventi nonché dai soggetti iscritti al Servizio sanitario nazionale che richiedono l'emissione della Certificazione Verde Covid-19 in Italia per avere accesso ai servizi e alle attività individuati dalle disposizioni vigenti.</p>
Titolare e responsabile del trattamento dei dati trattati nella Piattaforma nazionale DGC	<p>Il Ministero della Salute è titolare del trattamento dei dati della Piattaforma nazionale-DGC realizzata, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla società Sogei S.p.a. nell'ambito della vigente convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la predetta società Sogei S.p.a. per la medesima infrastruttura.</p>

<p> Attenzione</p> <p>I soggetti che acquisiscono dalla piattaforma nazionale DGC gli esiti della verifica delle Certificazioni Verdi sono titolari del trattamento dei dati del personale cui si riferiscono.</p>	
Periodo di conservazione, diritti dell'interessato e informativa	<p>Le Certificazioni Verdi Covid-19 e i dati di contatto forniti dagli intestatari sono conservati fino al termine di validità delle certificazioni medesime.</p> <p>I dati che hanno generato la certificazione, provenienti dal Sistema TS, vengono cancellati, alla scadenza della stessa, dal Sistema TS, salvo che gli stessi siano utilizzati per altri trattamenti, disciplinati da apposite disposizioni normative, che prevedono un tempo di conservazione più ampio.</p> <p>L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16 e 18 del Regolamento (UE) 2016/679, secondo le modalità indicate nell'ambito delle informazioni rese all'interessato, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.</p> <p> Attenzione</p> <p>In ragione della necessità di assicurare l'esattezza e l'aggiornamento dei dati trattati ai sensi del presente decreto, l'interessato può esercitare il diritto di rettifica.</p>



Valutazione di impatto e misure di sicurezza	Il trattamento dei dati è esercitato secondo le modalità e con le misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, per la protezione dei dati stessi e contro la falsificazione delle Certificazioni Verdi Covid-19.
Attività di verifica	<p>Alla luce delle novità tecniche introdotte, il D.P.C.M. stabilisce nuove modalità per assicurare un efficace ed efficiente processo di verifica, anche automatizzato, del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 nell'ambito lavorativo pubblico e privato, prevedendo, in particolare, che:</p> <ol style="list-style-type: none">a. L'attività di verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 potrà essere effettuato anche attraverso modalità alternative all'app VerificaC19, quali l'impiego di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (SDK), rilasciato dal Ministero con licenza open source, da integrare nei sistemi di controllo degli accessi ovvero, per i datori di lavoro pubblici e privati, mediante l'utilizzo di una specifica funzionalità della Piattaforma NoiPA o del Portale istituzionale INPS.b. Per le pubbliche amministrazioni con più di mille dipendenti, è previsto un servizio di interoperabilità applicativa con la Piattaforma nazionale DGC.c. L'individuazione dei soggetti che, nei diversi contesti lavorativi pubblici e privati, sono deputati alle attività di verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 da parte del personale, devono essere "incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica".d. L'attività di verifica non dovrà comportare la raccolta di dati dell'interessato in qualunque forma, ad eccezione di quelli strettamente necessari, in ambito lavorativo, all'applicazione delle misure derivanti dal mancato possesso della certificazione. Il sistema utilizzato per la verifica del Green pass non dovrà conservare il QR Code delle certificazioni verdi sottoposte a verifica, né estrarre, consultare registrare o comunque trattare per altre finalità le informazioni rilevate.e. Per quanto riguarda la verifica mediante la Piattaforma NoiPa (per le Pa aderenti), il Portale dell'Inps (per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti non aderenti a NoiPa) o mediante interoperabilità applicativa, la Piattaforma nazionale DGC consentirà di visualizzare la sola informazione del possesso o meno di un green pass valido. Potranno essere sottoposti al controllo solo i lavoratori effettivamente in servizio per i quali è previsto l'accesso al luogo di lavoro, escludendo i dipendenti assenti per ferie, malattie, permessi o che svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile.f. I dipendenti dovranno essere opportunamente informati dal proprio datore di lavoro sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa.g. Per quanto riguarda le funzionalità disponibili sulla piattaforma NoiPa e sul Portale Inps dovranno essere adottate misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dai trattamenti. La verifica mediante interoperabilità applicativa sarà invece resa disponibile ai datori di lavoro mediante un'apposita convenzione con il Ministero della salute.h. In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 127/2021 con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative e la predetta comunicazione sarà effettuata con l'anticipo strettamente necessario e comunque non superiore alle 48 ore.i. Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della Piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni che determinano l'emissione della certificazione verde Covid-19.



Nel caso in cui, all'esito delle verifiche effettuate, in modalità asincrona e automatizzata, mediante la Piattaforma NoiPA, il Portale istituzionale INPS o interoperabilità applicativa, **l'interessato non risulti in possesso di una certificazione verde Covid-19 in corso di validità, lo stesso avrà diritto di richiedere che la verifica della propria certificazione verde Covid-19 sia nuovamente effettuata al momento dell'accesso al luogo di lavoro mediante l'app VerificaC19.**

I controlli saranno effettuati, in modo selettivo, sulla base delle informazioni relative ai **rapporti di lavoro in essere**, già disponibili nelle banche dati del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle amministrazioni pubbliche aderenti a NoiPA) e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (con riferimento alla quasi totalità dei datori di lavoro pubblici e privati), garantendo che, per impostazione predefinita, ciascun datore di lavoro **possa verificare il possesso della certificazione verde Covid-19 limitatamente al proprio personale.**

5

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

Thiene (VI), 13 Ottobre 2021.

StudiPaghe Srl